



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 326 del 11/04/2023	Reg. N. Servizio 132 del 06/04/2023
---------------------------------	-------------------------------------

OGGETTO	Causa L.A./Comune di Montalbano Jonico-Sentenza Commissione Tributaria Regionale Ricorso Cassazione
----------------	---

CIG: ZEA3AAC6F0

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- la sig.ra L.A. con ricorso acquisito agli atti dell'ente in data 16.9.2021 con prot. n. 12646, ha presentato appello alla Commissione Regionale della Basilicata avverso la sentenza n.70/2021 della C.T.P. di Matera con cui è stato rigettato il ricorso contro avviso di accertamento IMU 2014;
- con delibera di G.C. n.165 del 27.12.2021 si stabiliva di autorizzare la costituzione di questo ente mediante un legale esterno nel detto procedimento, non potendo in tale fase l'ente essere rappresentato dal responsabile del competente ufficio, si incaricava il responsabile dell'area amministrativa e socio-culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento di apposito incarico legale;
- con determina area amministrativa n.539 del 28.12.2021 (R.G.1289/2021) si affidava l'incarico in questione all'avv. Rocco Pedoto, già difensore dell'ente in procedimenti attinenti la medesima materia e pendenti avanti alla C.T.P. di Matera;

TENUTO CONTO che:

- il giudizio si è concluso con sentenza n.408/2022 con la quale la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello proposto dalla contribuente per difetto ed illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, in quanto non è stato prodotto";
- con nota del 23.12.2022, acquisita in data 27.12.2023 con prot. n. 17294, l'avv. Rocco Pedoto esprimeva parere favorevole ad eventuale ricorso in cassazione per tutte le motivazioni che qui si intendono riportate;
- con delibera di G.C. n.32 del 9.3.2023 si stabiliva di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.408/2022 con la quale la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello proposto dal contribuente e si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico;

DATO ATTO che:

- il Comune di Montalbano Jonico dispone di un l'elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di patrocinio legale secondo le linee guide ANAC;
- il bando per la formazione del detto elenco approvato con determina n.65 del 5.2.2020 prevedeva:
“ Il Comune ha facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità, l'importanza e la complessità del contenzioso richiedano specifiche competenze di alta specializzazione. La medesima riserva opera anche nel caso di connessione e/o complementarità dell'incarico da conferire con altro precedente”;
- nel caso specifico trattasi di incarico connesso a quelli già in precedenza affidati all'avv. Rocco Pedoto;

CONSIDERATO che:

- in attuazione della detta riserva con propria nota del 20.03.2023 prot. n.3715 veniva chiesto all'avv. Rocco Pedoto, la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella detta procedura di gravame;
- l'avv. Pedoto con nota del 25.03.2023, acquisita al protocollo dell'ente in data 27.03.2023 al nr.4010, comunicava la disponibilità all'incarico per un compenso di € 172,00 (pari alla metà dei medi relativi alla scaglione di valore della causa) oltre spese forfettarie al 15%, e cap per un totale di € 1.852,13;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, procedere alla nomina dell'avv. Rocco Pedoto quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha stabilito: *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;*
- l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede: *“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);*
- il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del suddetto D. Lgs. n.267/2000;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare:
 - l'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

- l'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.183 del D.Lgs. 267/2000, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8;
- gli artt. 151, 184 del D.Lgs. 267/2000;
- I Decreti semplificazioni - DL 77/2020 e 77/2021 - e relative leggi di conversione;

RILEVATO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC è ZEA3AAC6F0

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. 166 del 04/01/2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- Di prendere atto della delibera di G.C. n. 32 del 9.3.2023 con la quale si stabiliva di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.408/2022 con la quale la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello proposto dal contribuente;

2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nel detto giudizio all'avvocato Rocco Pedoto, del foro di Matera, già a conoscenza dei fatti in quanto difensore dell'ente nel giudizio di appello;

3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico con il prefato Avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) Di impegnare la somma complessiva di € 1.852,00 per il pagamento degli onorari al suddetto legale con imputazione al cap.124/2 del bilancio 2023-2025 in corso di predisposizione, dando atto che con successivo atto si provvederà ad integrare l'impegno di spesa;

5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO-CULTURALE
Dr.ssa Maria Teresa Tornese**



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio- Culturale Dr.ssa Maria Teresa Tornese, nata a Montalbano Jonico il 22.01.1962 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza della deliberazione di G. C.n. 32 del 9.3.2023,

e

L'avvocato Rocco Pedoto del foro di Matera (C.F. PDTRCC64A21E326Q) con studio in Irsina (MT) via La Pira n.4;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 32 del 9.3.2023 si stabiliva:

1) Di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.408/2022 con la quale la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello proposto dal contribuente L.A.;

2) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

-che pertanto, con determina area amministrativa n. (R.G. /2023) del , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Rocco Pedoto (C.F. PDTRCC64A21E326Q) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Rocco Pedoto , che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.

3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di € 1852,13 compresi rimborso forfetario nella misura del 15% e cpa così come comunicato con nota del 25.03.2023 acquisita al protocollo dell'ente in data 27.03.2023 al n. 4010.

I compensi come sopra determinati, resteranno fissi ed invariabili, nel solo caso debbano cadere a carico dell'Amministrazione, mentre nell'ipotesi in cui la controversia si dovesse concludere con la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, per una cifra superiore, fermo restando il pagamento della somma a carico del Comune, la differenza tra questa e quella maggiore liquidata dal Giudice, verrà effettuata in favore del professionista nella sola ipotesi in cui la stessa venga effettivamente recuperata dall'avversario. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse liquidare una somma maggiore, il Comune verserà soltanto le competenze pattuite ed agirà per il recupero di quanto dovuto dall'avversario e solo nel caso in cui questi avrà effettivamente versato l'intera somma dovuta, il Comune riconoscerà al professionista la differenza di cui sopra.

4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai

fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.
Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

13) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

14) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.

Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche) L'amministrazione

comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per

le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU -

Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere

applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del

presente contratto.

L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

15) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.

17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

18) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n.7119647XU della Sara Assicurazioni e polizza n.0843305501910 della Nobis Assicurazioni s.p.a.;

19) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Montalbano Jonico , addì _____

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 07/04/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO CULTURALE**

f.to dr.ssa MARIA TERESA TORNESE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.10.05.02.001	01.02	124.2	Causa L.A./Comune di Montalbano Jonico- Sentenza Commissione Tributaria Regionale Ricorso Cassazione	1.852,00	2023	378

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: **11/04/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **12/04/2023** - Cron. N. 553.

Dalla residenza comunale, **12/04/2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
dr.ssa MARIA TERESA TORNESE

